

Rg 782-1/2025

SENT. 447/25
Rep. 485/25
Liq. CONT. 44/25



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE**

riunito in Camera di Consiglio e così composto:

Presidente

Giudice

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato su ricorso (iscritto al n. 782-1/2025 del Procedimento Unitario) presentato in proprio da

vista la documentazione prodotta;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di imprenditore minore ai sensi dell'art.2 lett.d e svolge attività di collaborazione con azienda , sicchè ai sensi degli artt. 2 let. d e 268



c. 1 CCI lo stesso é legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che il ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II, titolo IV o nel capo IX, titolo V del CCII;

rilevato che il ricorrente non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno degli strumenti disciplinati dai suddetti capi II o IX del CCII (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata);

rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo n. 136/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, immediatamente applicabile anche alle procedure pendenti, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare "le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni" e deve altresì contenere "l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo", secondo cui "quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie";

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che come si legge nella relazione del Gestore della Crisi, nominato dall'OCC, nella persona dell'Avv. la debitoria complessiva è pari a complessivi € 302.628,63;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del suddetto gestore della crisi, il quale ha confermato, quanto rappresentato dal ricorrente, ovvero che l'indebitamento, avente ad oggetto debiti di natura tributaria riferiti all'attività di agente di commercio, *"ha avuto origine dal negativo andamento dell'attività commerciale svolta in forma di ditta individuale nel settore dell'estetica a causa della concorrenza sul mercato da parte delle grandi imprese produttrici titolari dei marchi che dominavano il sistema delle vendite neutralizzando il ruolo degli intermediari"* e che *"per ciò che riguarda la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni si deve rappresentare che l'istante, nonostante le difficoltà economiche derivanti dal negativo andamento dell'attività commerciale, ha assolto ogni obbligazione di natura civilistica con Istituti di credito per mutuo ipotecario e finanziamenti, ma purtroppo la sua redditività era tale da non consentirgli di assolvere contemporaneamente anche gli obblighi di natura tributaria."*

rilevato che _____ nella sua relazione, ha rappresentato in particolare che *“il debitore ha dato dimostrazione di diligenza nel ripianamento della propria esposizione debitoria verso l'Amministrazione finanziaria a mezzo di varie rateizzazioni richieste nel corso degli anni 2019-2020-2021-2023 che tuttavia non riusciva a portare a compimento per mancanza di risorse finanziarie adeguate.”*

rilevato che il Gestore della Crisi nella propria relazione, ha precisato che: *“la qualita' di imprenditore minore ai sensi dell'art.2 lett.d) si rileva da: →il fatturato della ditta individuale viene necessariamente a coincidere con il reddito esposto nelle dichiarazioni annuali presentate come persona fisica che riportano importi di gran lunga sotto soglia →non vi sono componenti di attivo patrimoniale. l'attivita' di agente di commercio e' svolta dall'istante con autovettura di proprieta' della coniuge e non sussistono altri beni. →la debitoria totale corrisponde al carico delle iscrizioni a ruolo del' agenzia entrate riscossione che non supera la somma di euro 300.000,00 allegata al ricorso”*

rilevato che il Gestore della Crisi ha ritenuto che *“la documentazione fornita dal Debitore a corredo della domanda risulta essere completa ed attendibile”* ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che in particolare _____ nella propria relazione ha specificato che i redditi da lavoro consistono in compensi mensili per attività di agente di commercio svolta specificamente nel settore estetico e continuativamente nell'interesse di _____ sino al novembre 2024 ad oggi svolta nell'interesse di _____ debitamente certificati dalle fatture elettroniche emesse nel periodo marzo 2024-marzo 2025 e che sostanzialmente il reddito è composto da euro 2000,00 fisso e euro 500,00 nel conto provvigioni, ed il ricorrente é' in regime forfettario;

rilevato che il gestore della crisi in particolare ha precisato ha concluso altresì che *“il reddito seguito dell'esame incrociato della Dichiarazione dei Redditi e delle buste paga si può indicare il reddito mensile della coniuge del Sig. _____ corrispondente all'importi di euro 2.400,00” disponibile l'unica risorsa finanziaria di cui dispone consiste nei compensi dell'attività di agente di commercio che devono calcolarsi negli importi al netto dei costi detraibili e dell'applicazione dell'imposta sui redditi come esposto nelle Dichiarazioni dei Redditi.”*

rilevato che l'Avv. _____ ha concluso che *“la quota di reddito mensile del debitore impegnata nelle spese di sostentamento del nucleo familiare deve essere indicata quale pari a euro 1.400,00”;*

PROTEZIONE



rilevato che il ricorrente risulta proprietario per la quota 1/2 di un immobile sito in

che il suddetto gestore della crisi ha concluso dunque che: *“il patrimonio del debitore posto a disposizione della domanda di Liquidazione Controllata è composto di Valore della quota di proprietà pari a 1/2 sull'immobile sito stimata in euro 133.687,50 2) Quota di reddito mensile eccedente i limiti di cui all'art.268 4comma lett.b) per una somma indicativamente calcolata pari a euro 400,00 versato per 36 mesi Per un valore totale del Prospetto Liquidazione pari ad euro 148.087,5,” “salvo la successiva determinazione del Tribunale ai sensi dell'art.268 4comma lett. b)”*

rilevato che l'esposizione debitoria del ammonta a complessivi € 302.628,63 importo comprensivo del compenso spettante all'OCC a fronte delle somme potenzialmente disponibili;

rilevato infine che il gestore della crisi ha espresso giudizio positivo in merito alla ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del ricorrente, *“in quanto il piano appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della debitrice e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili”*;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio,

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

Visto l'art. 270 CCII;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di
- 2) nomina Giudice Delegato
- 3) nomina liquidatore l'OCC



- 4) ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione (salvo autorizzare debitore o terzi ad usare taluno di essi);
- 7) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata, compresa la cessione del quinto dello stipendio;
- 8) dispone che il liquidatore:
 - entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro **90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - entro **5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 9) dispone che, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. F) e g) e comma 4, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.



Manda alla cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21.5.2025.

Il giudice estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

